Atti consiliari XII LEGISLATURA



## PROPOSTA DI LEGGE

### N. 109 del 31 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

#### **TRIPODI**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE NUMERO 17 DEL 2 MAGGIO 1995
RECANTE: "NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E LA
GESTIONE PROGRAMMATA DELL'ESERCIZIO VENATORIO"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII - IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -





#### PROPOSTA DI LEGGE

# MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE numero 17 del 2 maggio 1995 recante:

"Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio"

di iniziativa del consigliere Orlando Tripodi

Firmato digitalmente da: Orlando Tripodi Data: 31/10/2023 15:47:45





#### Relazione e descrizione articolato

La presente proposta di legge ha nelle finalità quella di apportare modifiche ai commi 2, 4 e 6, dell'art. 24, ritenute fondamentali per allineare la legge sulla caccia della Regione Lazio a quella di altre Regioni d'Italia, nelle quali i c.d. richiami vivi per attività venatoria, sono disciplinati come "di cattura" o "allevamento".

Le modifiche in questione, pertanto dettano norme all'art. 1 per il un corretto utilizzo dei richiami di allevamento anche per contrastare il dilagante fenomeno nella nostra Regione l'utilizzo illegale dei richiami elettronici.

Sempre al fine di rendere omogenea la legge regionale con quelle di altre regioni in questo ambito, le competenze dalle province sono state trasferite all'ADA (Area Decentrata Agricoltura) competente per il territorio.

L'art. 2 dispone in ordine alla clausola di invarianza finanziaria in quanto, trattandosi di modifiche normative di carattere ordinamentale, è assicurata l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Infine l'art. 3 dispone infine sull'entrata in vigore.





#### Art. 1

#### (Modifiche alla legge regionale del 2 maggio 1995

## n. 17"Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio")

- a) al comma 2 dell'art. 24 (Detenzione ed uso dei richiami), dopo le parole "di richiami di cattura", sono aggiunte le seguenti: "o allevamento";
- b) al comma 4 dell'art. 24 (Detenzione ed uso dei richiami), dopo le parole "vivo di cattura" sono aggiunte le seguenti: "o allevamento";
- c) al comma 4 dell'art. 24 (Detenzione ed uso dei richiami), la parola "provincia" è sostituita dalla parola ADA;
- d) al comma 6 dell'art. 24 (Detenzione ed uso dei richiami), la parola "provincie" è sostituita dalla parola ADA.





## Art.2 (Clausola invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in quanto trattandosi di modifiche normative di carattere ordinamentale, è assicurata l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate





## Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.